

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 04/02/2020

FATTO

La ricorrente, legalmente assistita, afferma nel ricorso di aver stipulato nel luglio del 2008 un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio e di averlo anticipatamente estinto nello stesso mese del 2013, senza ottenere il totale rimborso degli oneri non goduti ma solo il parziale riconoscimento di € 495,58.

Proposto reclamo per ottenere il totale rimborso della quota non maturata degli oneri non goduti, in esito al quale l'intermediario proponeva un rimborso pari ad € 1.085,76, non ritenendosi soddisfatta la ricorrente si rivolge all'ABF, al quale chiede di riconoscere il suo diritto al rimborso complessivo di € 2.173,27, "o altre maggiori o minori somme per come accertate", di cui € 1.133,37 per "commissione bancaria" (al netto di € 495,58 in conto estintivo), € 622,20 per "costo di intermediazione", € 417,70 quale quota relativa ai costi assicurativi, oltre interessi legali dal reclamo al saldo ed alle spese di presentazione del ricorso.

Nelle controdeduzioni l'intermediario resistente precisa che il contratto oggetto di controversia è stato stipulato il 10 giugno 2008 e si è estinto anticipatamente al pagamento della rata n. 59, con decorrenza 31 maggio 2013. Conferma quindi la correttezza degli abbuoni effettuati in sede di estinzione anticipata del finanziamento, calcolati facendo applicazione dei principi contabili internazionali IFRS/IAS, che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie secondo il criterio del costo ammortizzato, e dichiara inoltre di avere comunque proposto nella risposta al reclamo il rimborso di ulteriori € 1.085,76, che la ricorrente non ha accettato. Precisa di ritenere che il

rimborso delle spese di assicurazione spettanti alla compagnia assicurativa e, in merito alle “commissioni di intermediazione”, che la parte ricorrente non abbia diritto alla loro restituzione *pro quota*, in quanto attengono al momento prodromico dell’accordo e sono state successivamente corrisposte al mediatore.

Chiede pertanto in via principale il rigetto del ricorso. In subordine, chiede di circoscrivere l’importo a quello già offerto in sede di reclamo e rifiutato dalla ricorrente. In via di ulteriore subordine chiede di scomputare dalle somme di cui la banca venisse ritenuta debitrice quanto già abbuonato in precedenza.

DIRITTO

Il ricorso verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della quota non maturata degli oneri corrisposti a seguito dell’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

In base alla documentazione prodotta, il prestito oggetto di controversia risulta stipulato il 10 giugno 2008 ed ammontare ad € 30.600,00 di capitale lordo, da rimborsare in 120 rate mensili. È inoltre pacifico sia stato anticipatamente estinto dopo il pagamento di 59 rate. Nel conteggio estintivo consta un abbuono di € 495,58 a titolo di “commissioni bancarie/finanziarie non maturate”. Sono stati inoltre rimborsati € 1.500,61 di interessi corrispettivi (a fronte degli originari € 5.413,61 previsti per l’originaria durata del finanziamento).

Ciò posto, deve essere richiamata in via preliminare (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019, in base alla quale la sentenza è “immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi”) la decisione della Corte di Giustizia Europea (sentenza *Lexitor* dell’11 settembre 2019) in base alla quale il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all’art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe “sminuito” qualora si ritenesse che “la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”. In altre parole, secondo gli orientamenti dell’ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell’11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall’art. 125sexies Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, “include tutti i costi posti a carico del consumatore”, vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma “non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista”, senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, “deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità”. Tale criterio dovrà preferibilmente essere analogo a quello concordato fra le parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, “mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF” (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il

numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Nel merito delle commissioni previste dal contratto oggetto di controversia, il Collegio, conformemente al costante orientamento dei Collegi territoriali, rileva la natura *recurring* della "Commissione bancaria" (lettera A del prospetto economico), in ragione del riferimento ad attività di gestione del prestito, salvo le "spese di istruttoria", da ritenersi *up front*; rileva inoltre come gli "oneri di intermediazione" (lettera B del prospetto economico) abbiano nel caso in esame natura *up front*, in quanto è stato prodotto il conferimento di incarico di mediazione, dal quale si evince che l'attività di mediazione è esclusivamente propedeutica alla concessione del finanziamento.

In merito agli oneri assicurativi, il Collegio ribadisce, come da costante orientamento dei Collegi, che questi sono da rimborsare dall'intermediario per la parte non maturata (Collegio di Coordinamento 5304/2013), anch'essi secondo il criterio *pro rata temporis* in mancanza di un comprovato criterio contrattuale alternativo conosciuto ed accettato preventivamente dal cliente.

Ritenuto che nel caso in esame, applicando i suddetti orientamenti e criteri, tenuto conto dei rimborsi già effettuati, considerato che le "spese di istruttoria", incluse nella "commissione bancaria" e scomputate dalla parte ricorrente nel proprio calcolo di rimborso della suddetta voce di costo non sono oggetto di domanda, si ottiene l'importo di € 1.890,36, che non coincide con la somma richiesta dalla ricorrente (€ 2.173,27), che ha applicato il criterio *pro rata temporis* anche agli oneri di intermediazione, che il Collegio qualifica di carattere *up front*, calcolato come da tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,00%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	50,83%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	27,72%

rate pagate	59	rate residue	61	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissione bancaria (al netto spese istruttoria)				3.204,51	Recurring	50,83%	1.628,96	495,58	1.133,38
costo di intermediazione				1.224,00	Upfront	27,72%	339,28		339,28
oneri assicurativi				821,72	Recurring	50,83%	417,71		417,71
Totale				5.250,23					1.890,36

considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014)

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.890,36, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4395 del 11 marzo 2020

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA